**TRATTAMENTI DETENTIVI INUMANI E DEGRADANTI: SOTTO I 3 MQ LA VIOLAZIONE NON E’AUTOMATICA**

**Corte EDU, Sez. I, sent. 12 marzo 2015,ric. n. 7334/13**

(Presidente: Isabelle Berro; Muršič c. Croazia)

**PER STRASBURGO LO SPAZIO DETENTIVO PRO CAPITE VA DETERMINATO CASO PER CASO, PONDERANDO IN CONCRETO LO SPAZIO VIVIBILE E IL COMPLESSO DELLE ALTRE CONDIZIONI DI DETENZIONE**

**LA MASSIMA**

**Diritti fondamentali dell’Uomo – Divieto di trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti – Violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – Spazio detentivo minimo inferiore a 3 mq – « Forte presunzione » di violazione della Convenzione** *(art. 3 Cedu)*

In tema di accertamento delle condizioni detentive tali da costituire violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la mancanza di spazio sufficiente all’interno delle camere di pernottamento inferiore a 3 mq non integra automaticamente un trattamento inumano e degradante, la cui sussistenza va, invece, verificata sulla base del livello minimo di gravità che il maltrattamento deve avere raggiunto, alla luce della durata del medesimo e in seguito alla verifica della sussistenza di eventuali ulteriori elementi che possono, nel caso concreto, avere aggravato il livello inevitabile di sofferenza e umiliazione derivante dalla condizione di restrizione carceraria, quali le carenze logistiche (mancanza di acqua calda, di illuminazione e di ricambio dell’aria) o trattamentali (quali l’assenza di opportunità ricreative, culturali e lavorative interne all’istituto penitenziario) che hanno caratterizzato la detenzione del soggetto.

**PER STRASBURGO L’ACCERTAMENTO SULLA VIOLAZIONE DELL’ART.3 CEDU E’ “MULTIFATTORIALE”**

di Fabio Fiorentin

Con una sentenza destinata certamente ad accrescere la complessità dei procedimenti in materia di risarcimento del danno da detenzione “inumana e degradante” (art. 35-*ter*, l. 26 luglio 1975, n. 354 c.d. ordinamento penitenziario), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, occupandosi del caso di un detenuto ristretto in un istituto di pena croato, ha stabilito che non vi è stata violazione dell’art.3 CEDU (disposizione che vieta la tortura e le pene inumane e degradanti) anche se il ricorrente era stato detenuto – benché per un non prolungato periodo di tempo - in spazi tali da non consentire agli occupanti della cella la disponibilità di almeno 3 mq di spazio personale.

L’arresto ha creato un certo disorientamento tra gli operatori che, sia pure con qualche inevitabile incertezza dovuta alla relativa “novità” della materia, iniziavano a consolidare l’assunto per cui, accertato nella fattispecie concreta che la persona detenuta avesse fruito di una superficie “vivibile” (dedotto, cioè, dell’ingombro degli arredi) inferiore a 3 mq, si riteneva perciò stesso realizzata un’incisione dei diritti fondamentali della persona detenuta, di tale gravità da integrare “automaticamente” la violazione dell’art.3 CEDU.

Tale assunto, generalmente condiviso dalla prima giurisprudenza di merito formatasi sui “rimedi risarcitori”, guarda, infatti, alle indicazioni fornite dal *Committee for Prevention of Torture* del Consiglio d'Europa, che auspica, per le camere individuali, lo spazio di 7 mq a persona e per quelle collettive la superficie di 4 mq per detenuto e all’orientamento espresso dalla stessa Corte edu che ha, in via di massima, sempre considerato la disponibilità di spazio personale inferiore a 3 mq un trattamento talmente grave da costituire *ex se* una violazione comunitaria, mentre, nel caso di spazi detentivi compresi tra i 3 e i 4 mq, ha ritenuto necessario ponderare il fattore “spaziale” con altri elementi rilevanti nel caso di specie (quali, a es., la possibilità di permanenza all’aria aperta, le condizioni di illuminazione e di ventilazione delle camere detentive, etc.).

In particolare, con riferimento alla giurisprudenza europea formatasi sul patologico sovraffollamento delle carceri italiane, già con la sentenza 16 luglio 2009, *Sulejmanovic c. Italia,* Strasburgo ha accertato come grave violazione dei diritti fondamentali del detenuto il caso di restrizione in spazi inferiori ai 3 mq, affermando il principio che l'assenza di un adeguato spazio personale va considerata in sé un trattamento inumano o degradante (in quell’occasione, il riferimento alla necessità di ponderare comunque il fattore spaziale con l’insieme delle altre condizioni detentive aveva trovato spazio solo nella *dissenting opinion* del giudice italiano Zagrebelsky). Tale indirizzo è stato successivamente confermato dalla sentenza-pilota dell’8 gennaio 2013 (*Torreggiani e altri c. Italia*), con la quale i giudici europei hanno accertato la lesione dell’art. 3 CEDU e condannato l’Italia ad una soddisfazione equitativa in favore dei ricorrenti proprio affermando che il governo italiano non avesse assicurato neppure uno spazio minimo medio nelle celle di 3 mq, (il principio era stato ribadito anche nell’analogo *pilot judgement* nei confronti del Belgio: sent. [25 novembre 2014, *Vasilescu c. Belgio*](http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/3523-da_roma_a_bruxelles__la_corte_edu_applica_i_principi_della_sentenza_torreggiani_anche_alle_condizioni_di_detenzione_in_belgio/)).

Allineata su questa traiettoria interpretativa, la Corte europea ha, del resto, ritenuto violato l’art. 3 CEDU, anche in presenza di spazi personali superiori ai 3 mq, in mancanza di ventilazione e di luce naturale (CEDU, sent. 9 ottobre 2008, *Moisseiev c. Russia*) o qualora il detenuto avesse una limitata possibilità di permanenza all’aria aperta (CEDU, sent. 17 gennaio 2012, *Istvàn Gàbor Kovàcs c. Ungheria*), ovvero in presenza di altri elementi di criticità quali le condizioni igieniche carenti, il rischio di propagazione di malattie, l’assenza di acqua potabile o corrente, l’assenza di riservatezza nell’utilizzo dei servizi igienici. Decisivi ai fini dell’accertamento sulla violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti sono stati, inoltre, ritenuti alcuni parametri di natura soggettiva (puntualmente richiamati dalla decisione in commento), quali la durata del mal-trattamento (sent. 8 novembre 2005, *Alver c. Estonia*), gli effetti fisici e mentali di questo e, in alcuni casi, il sesso, l’età e lo stato di salute della vittima (sent. 18 gennaio 1978, *Irlanda c. Regno Unito*, e sent. 22 ottobre 2009, *Orchowski c. Polonia)*.

Alla luce di coordinate giurisprudenziali che sembravano sufficientemente assestate, e – nella realtà italiana - anche in seguito al fondamentale arresto Torreggiani, si era quindi rafforzata la convinzione che il criterio “spaziale” potesse da solo essere sufficiente a integrare la violazione comunitaria in presenza di spazi vivibili inferiori ai 3 mq, assumendo che, nei casi di spazi detentivi posti tra la detta soglia minima e i 4 mq (cioè la superficie auspicata dal CPT), fosse invece necessaria una ponderazione tra il dato “spaziale” e il complesso delle altre condizioni di detenzione in concreto praticate nei confronti del detenuto, così da verificare se da esse sia derivata una sofferenza psicologica aggiuntiva a quella, inevitabile, insita nella condizione detentiva (negli stessi termini anche sent.13 luglio 2006, *Popov c. Russia).*

Il complessivo quadro nei termini sinteticamente tratteggiati sembra ora rimesso in discussione dalla sentenza in commento, che revoca in dubbio la decisività del “fattore spaziale”: l’affermazione che l’ << estrema mancanza di spazio in una cella di un carcere ha un grosso peso fra gli aspetti da prendere in considerazione allo scopo di stabilire se le condizioni detentive impugnate fossero “degradanti” dal punto di vista dell’Articolo 3 >>, è, infatti, immediatamente seguita dalla precisazione che la violazione *de qua* si produce per il complessivo sommarsi di una molteplicità di fattori concomitanti (quali la durata della detenzione, le possibilità di attività all’aperto, le condizioni fisiche e mentali del detenuto) e che tali elementi devono essere accertati e ponderati nel caso concreto. La Corte richiama al proposito un *leading case* (sent. 10 gennaio 2012, *Ananyev ed altri c. Russia*), in cui sono stati stabiliti i criteri per valutare la sussistenza della violazione dell’art. 3 CEDU: (a) ogni detenuto deve avere un posto individuale per dormire nella cella; (b) ognuno deve disporre di almeno 3 metri quadri di superficie; e (c) la superficie totale della cella deve essere tale da permettere ai detenuti di muoversi liberamente fra gli elementi di arredo. Ma - qui il punto di scostamento dall’arresto Torreggiani - il giudice alsaziano precisa che l’assenza di uno fra i suddetti elementi (dunque, anche l’eventuale disponibilità di spazi detentivi pro capite inferiore ai 3 mq) crea soltanto una *strong presumption* che le condizioni detentive costituiscano un trattamento degradante e, conseguentemente, integrino un’infrazione all’art. 3 della Convenzione. In altri termini - traducendo nel linguaggio giuridico italiano – non una prova decisiva della violazione europea, ma soltanto una presunzione relativa, certo fortemente indiziante di una situazione di illiceità ma non sufficiente a sostenere una condanna dello Stato convenuto. Al proposito, la Corte richiama alcuni *precedents* nei quali la mancanza di spazi detentivi minimi è stata ritenuta di per se sufficiente a giustificare l’accoglimento del ricorso (tra i quali il già evocato arresto Torreggiani), ma ricorda altrettanto numerosi casi in cui si è tenuto, invece, conto dell’effetto cumulativo dei diversi aspetti deteriori delle condizioni di detenzione.

L’*excursus* sulla propria giurisprudenza induce il giudice dell’arresto in esame a enunciare due principi potenzialmente dirompenti, soprattutto per la realtà italiana. Primo: la questione dello spazio personale a disposizione del singolo detenuto costituisce un elemento che va collocato nel più ampio contesto del regime penitenziario concretamente applicato al ricorrente (corollario: è il trattamento penitenziario l’effettivo oggetto dell’accertamento demandato al giudice). Le condizioni detentive, peraltro, vanno intese nella più ampia accezione, che attinge l’eventuale assegnazione ad una struttura detentiva del tutto inadeguata o gli accertati problemi strutturali nelle carceri (significativamente, molti precedenti richiamati dall’arresto in commento riguardano la situazione in Grecia). Secondo: la “linea del Piave” dei 3 mq, al di sotto della quale si riteneva accertato *juris et de jure* il pregiudizio di cui all’art. 3 CEDU è definitivamente superata, dal momento che la *strong presumption* associata a spazi detentivi inferiori alla detta soglia può essere vinta, soprattutto in caso di << brevi e occasionali piccole restrizioni dello spazio personale necessario, unite alla sufficiente libertà di movimento ed a sufficienti attività svolte al di fuori delle celle ed all’assegnazione ad una struttura detentiva adeguata >>.

Il primo dato che induce una riflessione (e che, significativamente, ha indotto il giudice Sicilianos, componente del collegio, ad esprimere un’opinione dissenziente) è certamente rappresentato dal superamento dell’assunto, che sembrava indotto dai *precedents* di Strasburgo relativo alla corrispondenza biunivoca tra l’accertamento della assegnazione al ricorrente di uno spazio personale inferiore ai 3 metri quadri e la sussistenza della violazione dell’art.3 CEDU, principio che pure la Corte di Strasburgo aveva affermato *claris verbis* in altre precedenti pronunce (a es. con riferimento alla situazione italiana, nell’evocato arresto Torreggiani), e che ora sembra invece ridimensionato a presunzione relativa da ponderare con i molteplici fattori rilevanti nella fattispecie, relativi alle condizioni del trattamento penitenziario concretamente praticato. Sono queste ultime, dunque, a dover essere vagliate – anche nel caso di detenzione in spazi personali inferiori ai 3 mq - non più quali mere “circostanze aggravanti” di una violazione *aliunde* riscontrata, bensì quali veri e propri elementi costitutivi della medesima.

Tale apparente *revirement –* soprattutto se dovesse consolidarsi in una serie storica di precedenti conformi - determinerebbe inevitabilmente alcune non trascurabili conseguenze. Priverebbe, anzitutto, il contesto giuridico di riferimento di ogni riferimento oggettivo, e accrescerebbe l’incertezza di una cornice interpretativa che, già oggi, annovera ben quattro orientamenti: 1) quello per cui anche al di sotto della soglia critica dei 3 mq per detenuto vi sia solo una “forte presunzione” di violazione dell’art. 3 CEDU, vincibile in presenza di altri fattori positivi concomitanti (adottato dalla sentenza in commento); 2) quello per cui la discesa sotto la detta soglia integra *ex se* una violazione europea; 3) quello che esige invece il rispetto della più elevata soglia di 4 mq pro capite auspicata dal CPT, il cui mancato rispetto integra automaticamente una violazione; 4) quello che ritiene, in presenza di spazi detentivi pro capite compresi tra i 3 e i 4 mq, la sussistenza di una “forte presunzione” della violazione, superabile con il riscontro di un trattamento penitenziario che temperi la limitatezza degli spazi fruibili dal detenuto.

L’incertezza sui parametri di riferimento relativi alle condizioni detentive rischia, in secondo luogo, di ingenerare gravi incertezze sul piano organizzativo a danno dei governi degli Stati e delle competenti amministrazioni penitenziarie, dal momento che il dubbio sulle dimensioni delle camere di pernottamento, sui criteri di computo del mobilio di arredo e sul rilievo che le condizioni di manutenzione dei locali assumono ai fini della violazione dell’art. 3 CEDU, comporta inevitabili ricadute sulla programmazione degli interventi di edilizia penitenziaria e di ristrutturazione e recupero funzionale degli stabilimenti esistenti, dal momento che la violazione dell’art. 3 della Convenzione può essere integrata non solo dalla accertata disponibilità di spazi personali inferiori ai limiti europei, ma anche in relazione alle condizioni di fatiscenza e degrado degli istituti penitenziari nei quali i detenuti sono ospitati.

Qualora l’indirizzo espresso dall’arresto in commento dovesse consolidarsi, non è inoltre da sottovalutare il duplice rischio di una diminuzione in concreto del livello di tutela accordato a molte situazioni penitenziarie *borderline,* alle quali, pur in presenza di spazi detentivi di poco inferiori ai 3 mq, potrebbe negarsi una tutela risarcitoria per la valutazione di altri concomitanti elementi portati dall’amministrazione penitenziaria per controbilanciare la “forte presunzione” di violazione dell’art. 3 CEDU (quali a es., le opportunità trattamentali, le possibilità di permanenza all’aria aperta); e del concomitante sviluppo di una giurisprudenza fortemente asistematica e connotata da un tasso elevatissimo di discrezionalità possibile nella duplice ponderazione giudiziale degli elementi rilevanti nel caso concreto (fattore “spaziale” / altre condizioni detentive e *ill treatment* /elementi di controbilanciamento), con l’ulteriore e non meramente ipotetica possibilità che in concreto si ingenerino gravi disparità di trattamento pur a fronte situazioni assimilabili sotto il profilo del degrado e del sovraffollamento. Tale poco auspicabile eventualità, pur in certa misura coessenziale all’approccio casistico seguito dalla Corte europea e alla natura convenzionale delle fonti del diritto applicato dai giudici europei e da quelli nazionali dei Paesi aderenti alla CEDU, caratterizzato dall’utilizzo di termini generali e a volte necessariamente generici (“livello minimo di gravità” ecc.), rischia, infatti, di presentarsi non infrequentemente qualora si prescinda dall’aggancio al profilo oggettivo costituito dalla misurazione delle superfici detentive per affidare l’esito dell’accertamento della violazione comunitaria all’apprezzamento discrezionale di una molteplicità di elementi che potrebbero indurre, a parità di condizioni detentive degradate, decisioni difformi relativamente a detenuti del medesimo istituto (o addirittura ospitati nella medesima cella: nel caso, a es. di detenuti permessanti o ammessi al lavoro in sezione o all’esterno, per i quali, anche se detenuti in spazi inferiori ai 3 mq, la pretesa risarcitoria potrebbe non essere riconosciuta).

Non va, infine, sottovalutato il delicatissimo profilo portato in evidenza dall’arresto in commento, per cui l’oggetto del procedimento di accertamento della violazione dell’art.3 CEDU viene individuato nella qualità complessiva del livello del trattamento penitenziario somministrato dallo Stato-amministrazione alla popolazione detenuta. Non si fa - in altri termini - questione di mera oggettiva carenza di spazi detentivi (il cui accertamento potrebbe essere ricondotto, nella sua forma più essenziale, ad una questione di misurazione delle celle e dell’ingombro dei relativi arredi), bensì si dovrà considerare la complessiva qualità di un servizio erogato dalla P.A. ai soggetti detenuti, costituito da livelli minimi del trattamento penitenziario, la cui parametrazione al rispetto dell’art.3 CEDU, è lasciata, sotto il profilo delle coordinate normative, alla legge di ordinamento penitenziario del 1975 e, sotto quello giudiziale, all’ampia valutazione discrezionale effettuata dal giudice nel caso concreto.